

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Comando Generale Capitanerie di Porto.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento delle imprese, di alcune disposizioni della normativa italiana contenute specificatamente nel Codice della Navigazione (approvato con il R.D. 30 Marzo 1942, n. 327), nonché nella Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia del 13 Novembre 2006, n. 22.

Il Codice della Navigazione, sopra richiamato, dispone, al Titolo II, articolo 37, comma 2, che - ove le pubbliche amministrazioni intendano procedere al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per finalità turistico-ricreative - debbano dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati. Per altro verso, la Legge Regionale Emilia Romagna, in precedenza menzionata, stabilisce che venga elaborato un “Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa”. Detto Piano è stato già approvato dalle competenti autorità regionali e reca, nella sua seconda parte, la descrizione dei criteri relativi alla comparazione delle domande di concessione, in quanto la Legge sopra riportata stabilisce che l'Amministrazione, ai fini dell'individuazione del concessionario, deve comparare le diverse istanze proposte. A tal proposito, nell'ambito dei criteri di raffronto, il Piano menziona proprio il “diritto di insistenza”, che attribuisce una preferenza, rispetto agli altri istanti, all'affidatario cui è stata attribuita da ultimo la medesima concessione. Il Piano stesso precisa, inoltre, che tale criterio, fondato sulla preferenza del concessionario uscente, deve necessariamente essere applicato nella misura del 30% con riferimento alle concessioni demaniali marittime destinate ad enti o associazioni senza finalità di lucro, mentre, per quanto concerne le stesse concessioni ove intitolate ad enti con finalità turistico-ricreativa, deve essere rispettato nella misura del 10%. Secondo la Commissione, tali parametri, di guida alle amministrazioni per l'attribuzione delle nuove concessioni sul demanio marittimo, discriminano gli operatori economici degli altri Paesi comunitari. Tali regole, infatti, determinano una posizione di prelazione a favore dei concessionari esistenti, rappresentati da imprese pressochè tutte italiane, estromettendo così le imprese comunitarie dall'accesso ad una porzione consistente di mercato. Tali condizioni implicherebbero una limitazione del principio della libertà di stabilimento delle imprese, il quale riconosce la possibilità, per le imprese di ogni Stato Membro, di stabilire la propria sede principale, ovvero una sede secondaria, agenzia, filiale, succursale, in qualsiasi altro Stato Membro delle Comunità.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex art. 258 del TFUE**

“Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento. La Commissione ha qualificato gli atti predetti, relativi all'attribuzione di tale gestione, come delle "concessioni di servizi". Al riguardo, la Commissione precisa che le concessioni da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere affidate in base a procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Infatti, la mancanza di previa messa in concorrenza lede il principio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi, come sancite dagli articoli sopra citati, in quanto estromette automaticamente dall'affare molte imprese potenzialmente interessate. Tuttavia, si sottolinea che l'amministrazione concedente può comunque prescindere da una preliminare messa in concorrenza della concessione, nel caso in cui il concessionario sia un ente "in house": tale situazione ricorre quando l'amministrazione esercita sul concessionario un controllo uguale a quello esercitato sui propri servizi e, inoltre, quando l'attività dell'ente si indirizza principalmente nei confronti dell'amministrazione medesima. Nella Messa in Mora, la Commissione aveva contestato anche la concessione del servizio farmaceutico a FAR.COM da parte del comune di Pistoia. Tale censura è stata successivamente superata, in esito all'invio di chiarimenti da parte italiana. Da questi risulta che il comune di Pistoia esercita sulla concessionaria un controllo così penetrante da essere assimilabile a quello vantato sui propri servizi, in quanto non solo il Comune è socio maggioritario di FAR.COM, ma è altresì titolare, sugli amministratori, di incisivi poteri di indirizzo. Peraltro, è indubbio che l'attività di FAR.COM è essenzialmente rivolta a favore del Comune di Pistoia. Tuttavia, le condizioni predette, che provano la natura "in house" dell'ente concessionario, non sussistono in riferimento ai comuni di Quarrata e Larciano, i quali non detengono a tutt'oggi alcuna quota della società, per cui si constata, per quanto li riguarda, la mancanza dei presupposti fondamentali che conferirebbero loro il controllo sull'ente concessionario. Pertanto, essendo escluso che la FAR.COM sia "in house" a Quarrata e a Larciano, il difetto di messa in concorrenza della concessione, affidata da tali comuni direttamente a FAR.COM stessa, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 49 TCE.

Stato della Procedura

In data 19/03/2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4496 - ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti).

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti, nonché dagli articoli 43 e 49 TCE, facendo riferimento all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi. Il Comune di Contigliano, per converso, con nota del febbraio 2007 ha rappresentato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società.

Stato della Procedura

Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe possibili effetti finanziari negativi, relativi ad un aumento delle spese di natura amministrativa che potrebbe derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. In particolare tale aumento potrebbe ricondursi alle spese richieste da un eventuale resistenza in giudizio della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un possibile contenzioso instaurato dal titolare dell'affidamento annullato.

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle “comunicazioni” contempla, allo stato attuale, 5 procedure di infrazione, ciascuna delle quali attinente a presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2005 ed il 2009 e sono ferme alla fase precontenziosa di cui all'art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), con l'eccezione della procedura n. 2006/2114, che risulta già transitata alla fase ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) propriamente “contenziosa”. Poiché tale procedura risulta attestata, in particolare, allo step del “parere motivato” ai sensi della disciplina previgente di cui all'art. 228 TCE, non è stata applicabile la puntuale trasposizione nell'ambito della normativa 260 TFUE, in quanto quest'ultima non prevede l'istituto del “parere motivato”. Tuttavia, a parte il difetto di una precisa corrispondenza, è indiscusso che la vertenza in oggetto consta essere pervenuta, in generale, allo stadio della “procedura di infrazione bis” di cui al suddetto art. 260 TFUE, nello specifico ad un posizionamento immediatamente precedente al secondo ricorso della Commissione di fronte alla Corte di Giustizia.

Riguardo al presente settore, si riscontra l'impatto finanziario di 2 procedure, precisamente la n. 2008/2258 e la n. 2006/2114.

Dette procedure, rispondenti alle n. 2006/2114 e 2008/2258, entrambi relative alle contestazioni della Commissione circa la mancata introduzione del numero unico europeo 112, presentano un impatto finanziario negativo, costituito dall'aumento delle spese necessarie per gli interventi di aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche TLC.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No
Scheda 2 2009/2031	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico	MM	No
Scheda 3 2008/2258	Numero unico 112	MM	Sì

Scheda 4 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	PM ex 228 TCE C-539/07	Sì
Scheda 5 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs. vi n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l'art. 22 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati Membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell'articolo citato, che le stesse vengano dotate di un'organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottomessi al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all'autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell'art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell'autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell'Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l'autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell'autorità stessa, costituisce in effetti un'articolazione, dall'altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell'operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch'esso, mediante il Ministero dell'Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l'autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l'autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell'indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

Stato della Procedura

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2009/2031 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleto recepimento nel decreto legislativo n. 36/2006 della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Economia e Finanze; ISTAT; Agenzia del Territorio.

Violazione

La Commissione europea rileva che il D.Lgs 24/1/2006, n. 36, non costituisce un corretto recepimento della direttiva 2003/98/CE, rivolta a facilitare il “riutilizzo”, da parte di persone fisiche o giuridiche e per finalità commerciali e non, delle informazioni fornite dalle Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, la Commissione precisa che, a norma del suddetto Decreto, numerose ipotesi relative al riutilizzo successivo, da parte degli utenti del servizio, di alcune congerie di dati forniti dalle pubbliche autorità, sarebbero state illegittimamente escluse dall'ambito applicativo della direttiva medesima. In particolare, la Commissione sottolinea che, mentre la dir. 2003/98/CE abbraccia tutti i dati “in possesso” di un' amministrazione, pertanto non solo i dati prodotti dalla medesima, ma anche quelli di cui essa risulti a conoscenza senza averli elaborati per la prima volta, il Decreto, per converso, riconduce nell'ambito della direttiva comunitaria solo i dati di cui l'amministrazione medesima è “titolare”, con ciò riferendosi solo alle nozioni “prodotte” dal soggetto pubblico. Inoltre, il D. Lgs 36/2006, artt. 3 e 4, prevede che alcuni tipi di informazioni siano soggetti a norme diverse da quelle di cui alla direttiva: nell'ambito di tali categorie di dati, come sottratti alle disposizioni comunitarie, rientrano quelli catastali e ipotecari tenuti dall'Agenzia del Territorio. Riguardo agli stessi, il citato decreto recepisce le norme della Legge Finanziaria per il 2005, ai sensi delle quali è stabilito che ove le imprese private forniscano servizi basati su informazioni pubbliche catastali o ipotecarie, riutilizzando, quindi, a fini commerciali i dati in oggetto, debbano corrispondere all'Agenzia del Territorio un tributo ingente, non proporzionato al numero di volte in cui viene richiesto di rilasciare le informazioni in questione (in questo caso l'imposta sarebbe modesta), ma al numero degli atti di riutilizzazione di tali informazioni compiuti dalle imprese medesime, nell'ambito della loro attività. Gli operatori privati del settore, quindi, stante la pesante incidenza del tributo sul prezzo delle loro prestazioni, rischierebbero di essere estromessi dal mercato in quanto non concorrenziali rispetto all'Agenzia del Territorio, che offrirebbe in effetti, nei confronti dei clienti terzi, il medesimo servizio a condizioni molto più vantaggiose. Si precisa che le autorità italiane, per comporre la vertenza ed eliminare la discriminazione esistente, sono orientate nel senso di estendere anche alla P.A., come riutilizzatrice dei dati in suo possesso, il tributo già facente carico agli operatori privati nella medesima situazione.

Stato della Procedura

Il 24/3/09 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), alla quale è stato dato seguito mediante una difesa della posizione italiana predisposta, fra gli altri, dal Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2008/2258 - ex art. 258 del TFUE**

“Garanzia della possibilità di trasferire la chiamata del Numero Unico di emergenza 112 ad altro centralino di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta all'Italia la violazione dell'art. 26, paragrafo 2, della Direttiva 2002/22/CE, che regola l'istituzione di un numero di emergenza unico (112), da rendersi accessibile a tutti gli utenti di servizi telefonici.

In particolare, l'articolo sopramenzionato disciplina il funzionamento del numero 112 nel caso in cui, all'interno dello Stato Membro, la prestazione dei servizi di soccorso venga ascritta alla competenza di soggetti istituzionali di tipo diverso a seconda dell'evenienza, contattabili mediante composizione di numeri di emergenza nazionali differenti. Sussistendo tali circostanze, la normativa comunitaria dispone che gli Stati Membri predispongano strutture adeguate a mettere in condizione gli utenti, che si rivolgono al numero 112 per richiedere un servizio di soccorso, di ottenere un trattamento di efficacia pari a quello che avrebbero ottenuto, qualora avessero direttamente adito il numero di emergenza nazionale specificatamente pertinente alla situazione particolare. Al riguardo, risulta che in Italia, attualmente, le chiamate al 112 vengono gestite dall'Arma dei Carabinieri, mentre altri servizi di emergenza, in particolare ambulanze e vigili del fuoco, hanno sistemi diversi di centralini e di numeri di emergenza nazionali. Contrariamente alle disposizioni della direttiva comunitaria, tuttavia, il sistema italiano di emergenza è strutturato in modo tale che, nel caso in cui pervenga una chiamata al 112 con la richiesta di un servizio di soccorso contattabile direttamente su altro numero, l'Arma dei Carabinieri non dispone della possibilità di inoltrare la chiamata medesima al servizio di emergenza collegato a tale numero. Ne deriva che il centralinista del servizio di soccorso, che è stato specificamente richiesto, può ricevere solo quei dati che gli vengono riferiti, per interposta persona, dal centralino dell'Arma dei Carabinieri, senza poter comunicare direttamente con il chiamante al numero 112 ed assumere, da quest'ultimo, informazioni supplementari e immediate. Pertanto, poiché il chiamante al numero di emergenza 112, il quale abbia necessità di un servizio di soccorso attivabile su altri numeri di emergenza nazionali, risulta ricevere un trattamento meno efficace di quello che riceverebbe, qualora si rivolgesse immediatamente al centralino di competenza specifica, la Commissione ritiene violato l'art. 26 della direttiva 2002/22/CE, di cui sopra.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in conseguenza della presente procedura, potrebbero derivare qualora, dando seguito alle richieste della Commissione, il Governo italiano procedesse all'adattamento delle strutture tecnologiche informative, per consentire che le chiamate vengano direttamente inoltrate, dal 112, ai numeri di emergenza nazionali.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112. Sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2009 nella causa C-539/07”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva che, a tutt'oggi, la Repubblica italiana non ha ancora adottato i provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già “delle Comunità europee”) il 15/1/2009, con la quale si dichiarava la violazione dell'art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE. Tali prescrizioni imponevano a ciascun Stato Membro di realizzare un sistema informativo idoneo a consentire, a tutte le unità di soccorso contattate attraverso il numero unico 112, di disporre delle informazioni necessarie all'esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, l'Italia ha approvato in un primo momento il progetto “NUE 2005”, che prevede l'istituzione di un punto di risposta centralizzato di primo livello, il quale provvederà a smistare le chiamate ai centri di soccorso specificamente richiesti dall'utente e competenti per il caso concreto. Detto progetto, che secondo le autorità italiane garantirà la piena realizzazione delle esigenze della sopra citata direttiva, non risulta tuttavia ancora operativo. Pertanto, per sopperire alle necessità immediate, l'Italia ha diviso un progetto destinato ad operare in fase interinale, cosiddetto “NUE 2009 integrato”. Tuttavia, nemmeno tale programma, al momento dell'invio dell'ultimo sollecito della Commissione (20 novembre 2009), risultava concretamente applicato, con l'eccezione della Provincia di Salerno. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato che esso sarà definitivamente attuato, per tutto il territorio dello Stato, entro il settembre 2010. Sul punto, la Commissione osserva che, nonostante il termine suddetto sia prossimo, non può d'altra parte ritenersi che, attualmente, l'Italia abbia dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. In merito, la giurisprudenza della stessa Corte insegnerebbe che le sentenze da essa stessa emanate, in tema di procedure di infrazione, debbono eseguirsi immediatamente, non potendo essere invocate difficoltà interne ad uno Stato Membro, anche di natura istituzionale, a giustificare un differimento della loro attuazione.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario in termini di spese di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri gravano, anche in parte, sul bilancio dello Stato. Si precisa infatti che il D. L. 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l'anno 2009 un primo finanziamento di € 42 milioni per l'avvio immediato dell'esecuzione del progetto. Si precisa che, ove la procedura proseguisse fino al secondo deferimento di fronte alla Corte di Giustizia, l'Italia subirebbe la condanna al pagamento della sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, con l'aggiunta, qualora il sistema NUE non risultasse attuato alla data della sentenza medesima, di una penalità di mora del valore di 200.000 euro al giorno.

Scheda 5 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE, che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n. 177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono ottenere una “licenza individuale” di transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, soltanto le aziende che all'entrata in vigore della legge Gasparri erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati Membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali, in aggiunta all'autorizzazione generale prevista dalla direttiva medesima. Le disposizioni censurate, peraltro, ledono il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE), a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA